



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 6/9/2007

BOLLETTINO INFORMATIVO n.9/2007

Nuove modifiche alla deducibilità dei costi auto

A seguito della limitazione al 40% dell'importo IVA deducibile sulle spese auto (cfr. ns. bollettino n.7/2007) sono state nuovamente modificate le regole relative alla deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi relativi alle auto aziendali e si è tornati così ad una parziale detraibilità delle stesse.

Pertanto, riepiloghiamo nella tabella seguente le varie modifiche che si sono succedute negli ultimi mesi:

SOGGETTO	Tipo veicolo	Percent. deducibilità ai fini Imposte Dirette			
		Fino al 2005	2006	Dal 2007	Nuovo 2006
Imprese	Aziendale	50%	0%	40%	20%
	In uso promiscuo a dipendente	100%	In misura pari al fringe benefit	90%	65%
Agenti e rappr. di commercio	Aziendale	80%	80%	80%	80%
Esercenti arti e professioni	Limitatamente ad un solo veicolo	50%	25%	40%	30%

Per il 2006, come si vede dall'ultima colonna della tabella, sono state modificate le percentuali di deducibilità rispetto a quelle che si sono dovute applicare in sede di dichiarazione dei redditi; le maggiori detrazioni spettanti verranno recuperate nell'Unico 2008, relativo ai redditi 2007.

Novità relative agli elenchi clienti e fornitori

Fermo restando quanto già comunicato con il nostro bollettino n.7/2007, è stato stabilito che per l'anno 2006 sono esonerati dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori i seguenti soggetti:

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 - 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

- Imprenditori individuali, snc, sas e società equiparate che sono state in contabilità semplificata nel 2006 in quanto hanno conseguito nel 2005 ricavi non superiori a 309.874,14 € se hanno per oggetto prestazioni di servizi, o a 516.456,90 € per le altre attività (sempre che non abbiano optato per la contabilità ordinaria);
- Tutti gli esercenti arti e professioni (anche in forma associata) a prescindere dall'ammontare dei compensi dell'anno precedente, a patto che non abbiano esercitato l'opzione per la contabilità ordinaria;
- ONLUS, associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000) e associazioni di volontariato (Legge 266/91).